

Comune di Cumignano sul Naviglio

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E MOBILI

Sommario

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Beni immobili di interesse storico e artistico	2
Art. 3 - Competenze degli organi.....	2
Art. 4 - Perizia e stima dei beni	2
Art. 5 - Condizioni generali di vendita.....	2
Art. 6 - Modalità di vendita	3
Art. 7 - Gli incanti	3
Art. 8 - Pubblicità degli avvisi di gara.....	3
Art. 9 - Commissione di gara.....	3
Art. 10 - Offerte per procura e per persona da nominare.....	3
Art. 11 - Depositi di garanzia e per spese contrattuali	4
Art. 12 - Modalità della gara	4
Art. 13 - Estinzione di candela vergine o altra procedura che renda evidente e misurabile oggettivamente il trascorrere del tempo	4
Art. 14 - Offerte mediante schede segrete.....	4
Art. 15 - Ripetizione della gara	5
Art. 16 - Verbale di gara.....	5
Art. 17 - Restituzione dei depositi.....	5
Art. 18 - Approvazione del verbale di gara	5
Art. 19 - Pagamento del prezzo di vendita	5
Art. 20 - Vendita a trattativa privata.....	6
Art. 21 - Spese contrattuali.....	6
Art. 22 – Beni Mobili	6
Art. 23 – Cancellazione di beni dall'inventario	7
Art. 24 - Norme abrogate	7
Art. 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti	7
Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento	7
Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento	7
Art. 28 - Rinvio dinamico	7
Art. 29 – Variazioni del regolamento	7
Art. 30 – Tutela dei dati personali.....	7
Il segretario comunale.....	8

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare del Comune nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto.

Art. 2 - Beni immobili di interesse storico e artistico

1. Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del comune, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda, Titolo I, Capo IV, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, N. 42 e successive modificazioni

Art. 3 - Competenze degli organi

1. Le alienazioni di beni immobili, qualora non siano previste in atti fondamentali del consiglio, appartengono alla competenza del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l) del T.U. 18 agosto 2000, N. 267.

2. Il procedimento dipendente e conseguente alla deliberazione del consiglio comunale, appartiene al responsabile del servizio competente, il quale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi prefissati dall'amministrazione, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 4 - Perizia e stima dei beni

1. I beni oggetto di alienazione sono previamente identificati dall'ufficio tecnico comunale, in modo che siano indicati:

- a) la ubicazione, le colture, la qualità dei fabbricati, i diritti, le servitù, i confini e i dati catastali;
- b) la qualità, la natura e la quantità delle pertinenze e degli accessori;
- c) i miglioramenti apportati all'immobile dall'eventuale affittuario, dei quali quest'ultimo debba essere rimborsato;
- d) il valore venale, dedotto il capitale corrispondente agli oneri e passività inerenti al fondo e da accollarsi espressamente all'acquirente tra le condizioni speciali da indicare sull'avviso di gara.

Art. 5 - Condizioni generali di vendita

1. La deliberazione del consiglio comunale, con la quale si dispone l'alienazione del bene contiene:

- a) la descrizione del bene oggetto della vendita con l'indicazione dei confini;
- b) l'indicazione dei dati catastali:
 - partita catastale;
 - per i terreni: reddito dominicale, reddito agrario e superficie; per i fabbricati: consistenza e rendita catastale;
- c) l'indicazione degli oneri inerenti al bene;
- d) il prezzo di stima dell'immobile.

2. La vendita è, altresì, effettuata, con l'osservanza delle seguenti condizioni generali:

- a) la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi oneri e nello stato e forma con la quale l'immobile è posseduto e goduto dal comune;
- b) qualunque responsabilità del comune è limitata ai casi di evizione che privi l'acquirente della disponibilità e godimento in tutto o in parte dell'immobile acquistato;
- c) l'acquirente s'intende obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; gli obblighi dell'amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto;
- d) l'acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell'amministrazione rispetto all'immobile;
- e) sono a carico dell'acquirente i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati sull'immobile dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;
- f) il corrispettivo della vendita è versato in unica soluzione, secondo i termini e le modalità stabilite dall'amministrazione;
- g) la natura e l'entità delle garanzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi a presentare le offerte e per assicurare l'adempimento dei loro impegni, nonché il luogo in cui l'aggiudicatario dovrà eleggere il domicilio legale.

Art. 6 - Modalità di vendita

1. La vendita dei beni si effettua mediante pubblici incanti, sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 7 - Gli incanti

1. L'apertura degli incanti è resa nota mediante pubblici avvisi, nei quali sono indicati:
 - a) i beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
 - b) il prezzo estimativo sul quale si aprono gli incanti e i termini di pagamento;
 - c) i diritti ed i pesi inerenti all'immobile;
 - d) l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui si procede agli incanti;
 - e) il luogo e l'ufficio in cui si eseguono gli incanti;
 - f) l'ufficio presso il quale sono ostensibili i documenti;
 - g) l'ammontare del deposito da farsi a garanzia delle offerte per essere ammessi a concorrere all'asta, pari al 10% del prezzo a base d'asta, nonché l'indicazione della tesoreria presso cui devono effettuarsi i depositi;
 - h) il massimo della prima offerta in aumento ed il minimo delle offerte successive qualora si proceda con il metodo di estinzione di candela vergine di cui al successivo art. 13;
 - i) l'avvertenza espressa se l'aggiudicazione sia definitiva o se sulla stessa siano ammessi successivi aumenti, non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione;
 - j) le principali condizioni di vendita di cui sia opportuno che si abbia cognizione;
 - k) il modo in cui si procede agli incanti, e cioè se mediante estinzione di candela vergine o mediante schede segrete;
 - l) l'indicazione, quando trattasi di incanto a schede segrete, che si farà luogo all'aggiudicazione anche quando si presenti un solo offerente, la cui offerta sia almeno uguale al prezzo stabilito per l'incanto.

Art. 8 - Pubblicità degli avvisi di gara

1. Gli avvisi degli incanti sono resi noti mediante pubblicazione degli stessi con le seguenti modalità:
 - a) sul sito informatico del comune;
 - b) all'albo pretorio del comune per almeno 30 giorni;
 - c) all'albo pretorio della provincia e dei comuni limitrofi;
 - d) sul bollettino ufficiale della regione;
 - e) per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione locale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 200.000 Euro;
 - f) per estratto, sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale qualora l'importo a base d'asta sia almeno pari a 1.000.000 di Euro;
2. Le pubblicazioni di cui alle lettere da b) ad e) devono avvenire almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto.
3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere ridotti in caso di comprovata e motivata urgenza.

Art. 9 - Commissione di gara

1. L'incanto ha luogo nell'ufficio indicato nell'avviso e la gara viene effettuata da apposita commissione così composta:
 - a) responsabile del servizio, con funzioni di presidente;
 - b) N. 2 dipendenti comunali, componenti, all'uopo designati dall'assessore di riferimento.
2. Assiste, con le funzioni di segretario e con l'obbligo di redigere il verbale dell'incanto e delle relative aggiudicazioni, il responsabile dell'ufficio contratti o altro dipendente dallo stesso designato.
3. Resta salva la facoltà del sindaco di attribuire la competenza a gestire il procedimento della gara, ivi compresa la presidenza della commissione di cui al comma 1, al segretario comunale.

Art. 10 - Offerte per procura e per persona da nominare

1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico, o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d'asta.
2. Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
3. L'offerente per persona da nominare deve dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e, questa, dovrà accettare la dichiarazione, o all'atto dell'aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei

tre giorni successivi, mediante atto pubblico o con firma autenticata da notaio. In mancanza di ciò l'offerente è considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

4. In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare, è sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.

5. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta per persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.

Art. 11 - Depositi di garanzia e per spese contrattuali

1. Nessuno può partecipare all'asta se non comprova di aver depositato, presso la tesoreria comunale, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo sul quale l'incanto viene aperto e l'ammontare presunto delle spese contrattuali indicato nell'avviso d'asta.

2. Il deposito può essere fatto in numerario o in rendita sul debito pubblico dello Stato.

3. Nessuno, per qualsiasi motivo, è dispensato dall'effettuare i depositi di cui ai precedenti commi. Di ogni mancanza o carenza di detti depositi sono responsabili in solido chi presiede l'incanto e chi l'assiste come segretario.

4. Il deposito fatto dall'aggiudicatario a garanzia dell'offerta è considerato in acconto del prezzo di aggiudicazione, e, qualora eseguito in titoli di rendita sul debito pubblico, è convertito, a spese dello stesso aggiudicatario, in denaro contante.

Art. 12 - Modalità della gara

1. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano ritenere più vantaggioso per l'amministrazione, si tiene in uno dei seguenti modi:

- a) col metodo di estinzione di candela vergine o di altra procedura che renda evidente e misurabile oggettivamente il trascorrere del tempo;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.

Art. 13 - Estinzione di candela vergine o altra procedura che renda evidente e misurabile oggettivamente il trascorrere del tempo

1. Quando l'asta si tiene col metodo della estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, una dopo l'altra: se la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l'incanto è dichiarato deserto. Se invece nell'ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si deve accendere la quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte.

2. Quando una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra è prescritto, si estingue ed è consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell'asta, ha effetto l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente.

3. Le offerte sono fatte nella ragione decimale, da determinarsi nell'avviso d'asta o da chi vi presiede all'atto dell'apertura della medesima.

4. Al primo incanto non si può procedere ad aggiudicazione, se non si hanno offerte di almeno due concorrenti.

5. In luogo dell'utilizzo delle candele vergini è data facoltà a chi ha la responsabilità e la conduzione dell'asta di utilizzare altra procedura che renda evidente e misurabile oggettivamente il trascorrere del tempo

Art. 14 - Offerte mediante schede segrete

1. Quando l'asta si tiene con il metodo delle offerte segrete, quest'ultime, unitamente alla prova dell'eseguito deposito, sono inviate all'amministrazione, ad esclusivo rischio del concorrente. Tali offerte, per essere valide, devono pervenire, in piego sigillato, non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, entro l'ora stabilita nell'avviso.

2. Per le offerte che non sono pervenute o sono pervenute in ritardo, non sono ammessi reclami. Ricevute tutte le offerte, l'autorità che presiede l'asta, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di gara, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge o fa leggere ad alta voce le offerte.

3. L'aggiudicazione ha luogo a favore di colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.

4. L'aggiudicazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa non sia inferiore al valore stabilito a base d'asta.

5. Quando due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno il presidente di gara. Colui che risulta migliore offerente è

dichiarato aggiudicatario.

6. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

Art. 15 - Ripetizione della gara

1. Se risulta infruttuoso il primo esperimento d'asta, si procede ad un secondo esperimento con le stesse condizioni e modalità di svolgimento del primo.

2. Se risultano infruttuosi due esperimenti d'asta e l'amministrazione, previa relazione del competente ufficio, ritiene che la diserzione non sia causata da eventuale elevatezza del prezzo medesimo, ma da altre cause, provvede per nuovi esperimenti di gara sullo stesso prezzo.

3. In caso contrario procede ad ulteriori esperimenti d'asta, con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il decimo del valore di stima.

Art. 16 - Verbale di gara

1. L'esito della gara risulta da processo verbale che, sotto la sorveglianza del presidente della commissione di gara, è redatto dal dipendente che assiste con funzioni di segretario.

2. Dal processo verbale deve risultare:

- a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno in cui si effettua la gara;
- b) le generalità e la qualifica di chi presiede e di chi assiste alla gara;
- c) il valore a base d'asta;
- d) le generalità, la residenza o il domicilio di ciascun offerente;
- e) le offerte avanzate o pervenute ed il prezzo offerto;
- f) la indicazione se l'offerta è fatta in nome proprio, o per procura, o per persona da nominare;
- g) l'aggiudicazione dell'immobile fatta al migliore offerente con la indicazione del prezzo e del trasferimento della proprietà dell'immobile, ai patti ed alle condizioni stabilite dalla legge e dall'avviso di gara.

3. Chiusa la gara, il presidente dichiara aggiudicatario il migliore offerente, appone la propria firma sul verbale e cura che lo stesso sia sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal dipendente che funge da segretario, dall'aggiudicatario e dalla persona dichiarata che sia presente, qualora l'offerta e l'aggiudicazione sono state fatte per persona da nominare.

4. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di firmare il verbale, se ne fa menzione nel verbale stesso.

5. Qualora non siano state presentate offerte o le stesse non siano state ritenute ammissibili a norma di legge e del presente regolamento, si compila un processo verbale di asta deserta.

Art. 17 - Restituzione dei depositi

1. I depositi effettuati, agli effetti del precedente art. 11 dai concorrenti che non sono rimasti aggiudicatari, sono immediatamente restituiti dal tesoriere del Comune, dietro ordine, posto sul retro delle rispettive ricevute, firmate dal presidente della gara.

Art. 18 - Approvazione del verbale di gara

1. Proclamata l'aggiudicazione definitiva, il verbale di gara con tutti i relativi atti e documenti viene immediatamente rimesso al competente organo per la definitiva approvazione.

2. Il processo verbale di aggiudicazione e il provvedimento di approvazione sono notificati all'acquirente.

Art. 19 - Pagamento del prezzo di vendita

1. Entro 30 giorni da quello in cui gli è stata notificata la intervenuta approvazione definitiva del verbale di aggiudicazione, l'acquirente versa presso la tesoreria comunale il prezzo di aggiudicazione.

2. Il deposito effettuato a garanzia dell'offerta viene computato in acconto sul prezzo di aggiudicazione.

3. Dell'avvenuto versamento deve essere consegnata quietanza al competente servizio comunale.

4. Dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione, l'acquirente subentra nel godimento dei frutti, in tutti i diritti ed azioni spettanti al comune e nell'obbligazione del pagamento delle imposte e di ogni altro onere.

5. L'acquirente non può entrare nel possesso materiale dei beni acquistati prima dell'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.

Art. 20 - Vendita a trattativa privata

1. L'amministrazione può procedere alla vendita a trattativa privata, qualora lo ritenga conveniente, degli immobili per i quali si siano verificate una o più diserzioni di incanti.

2. La facoltà di cui al comma precedente è ammessa purché il prezzo e le condizioni dell'asta o dell'ultima asta andata deserta non subiscano variazioni se non a vantaggio dell'amministrazione.

3. Le offerte devono essere accompagnate dalle quietanze del tesoriere comunale, comprovanti gli avvenuti depositi di garanzia (pari a 1/10 del prezzo offerto) e delle spese contrattuali.

4. Se vengono presentate più offerte, l'amministrazione, ove non ritenga opportuno ripetere il pubblico incanto, indice, tra gli offerenti, una licitazione privata sulla base della maggiore offerta ricevuta.

5. La vendita viene deliberata a favore di chi abbia presentato la migliore offerta in aumento.

6. L'esito della licitazione risulta da apposito processo verbale da approvarsi da parte del competente organo comunale.

7. Quando è stata presentata una sola offerta o i concorrenti partecipanti alla licitazione non hanno migliorato l'offerta sulla quale la licitazione fu aperta, la vendita viene conclusa a trattativa privata nei confronti dell'unico offerente o di colui sulla cui offerta è seguita la licitazione risultata infruttuosa.

8. Il contratto è stipulato da un notaio o dal segretario comunale. Tutte le spese sono a carico dell'aggiudicatario.

9. Per il pagamento del prezzo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 19.

10. I beni disponibili per la vendita il cui valore di stima non eccede €. 50.000,00, possono essere alienati a trattativa privata, anche senza preventivo esperimento di pubblico incanto, qualora per ragioni o circostanze speciali l'amministrazione lo ritenga opportuno e conveniente. A tal fine il responsabile del servizio può determinare un avviso pubblico periodico in cui, secondo gli usi, determinate tipologie di cespiti comunali possono essere assoggettate a vendita a trattativa privata, previa istanza degli interessati all'acquisto, successiva stima del valore e approvazione della vendita da parte del Consiglio Comunale, in occasione dell'adozione della deliberazione annuale di valorizzazione immobiliare o di un suo stralcio.

11. In presenza di due o più offerte per lo stesso acquisto e sempre che non vi siano ragioni speciali per cui l'amministrazione ritenga conveniente trattare con una determinata persona o sperimentare l'asta pubblica, viene indetta, tra gli offerenti, una licitazione privata, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 21 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese d'asta e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario. Nelle spese contrattuali si comprendono anche quelle di stampa e di pubblicazione, affissione e inserzione, obbligatorie ai sensi del presente regolamento.

Art. 22 – Beni Mobili

1. La Giunta comunale adotta il provvedimento di alienazione dei beni mobili comunali fino al valore di € 20.000,00; per beni di valore pari o superiore la competenza passa al Consiglio Comunale.

2. Per l'alienazione dei beni mobili dichiarati fuori uso con atto formale adottato dalla Giunta Comunale ai quali viene attribuito dal Responsabile del Servizio competente un valore residuo si procede

- tramite gara informale previo avviso al pubblico se il bene conserva un valore residuo pari o superiore ad € 250,00;
- se il valore del bene è di importo inferiore ad € 250,00 tramite invito ad Associazioni. In tal caso ai fini della cessione gratuita la Giunta comunale potrà tenere conto dei seguenti parametri: eventuali contributi assegnati dall'amministrazione comunale, precedenti donazioni e cessioni gratuite, valori e scopi dell'Associazione oppure alla Associazione che risponde per prima positivamente all'invito. In ogni caso è insindacabile la scelta effettuata dalla Giunta comunale. Ogni possibile onere di trasporto e/o ripristino di parti del bene è a carico dell'Associazione che ne richiede la cessione gratuita.

3. Per quei beni mobili di non interesse delle Associazioni si potrà procedere ad un tentativo di esperimento di gara con accettazione di offerte anche al ribasso.

4. il responsabile del Servizio provvede allo smaltimento dei beni mobili tramite ditta autorizzata quando:

- risulti infruttuosa la gara esperita ai sensi del precedente comma 2;
- trattasi di beni mobili non più funzionanti, per i quali viene dichiarato dal Responsabile del Servizio lo scarso interesse d'acquisto.
-

Art. 23 – Cancellazione di beni dall'inventario

1. A seguito dell'alienazione/smaltimento dei beni sarà cura dell'Ufficio ragioneria procedere alla cancellazione degli stessi dall'inventario.

Art. 24 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 - Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, N. 241 , è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 26 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo statuto comunale;
- c) il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- d) il regolamento comunale di contabilità.

Art. 28 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

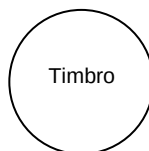
Art. 30 – Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, N. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del
con atto N.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal, al
- è entrato in vigore il

Data



Il segretario comunale

.....